



COMUNE DI CIVEZZANO

(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO IN MATERIA DI DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA

Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 dd. 23.09.2015

Il presente regolamento disciplina l'attività di acconciatore e di estetista ai sensi:

dell'art. 18 bis della L.P. 1 agosto 2002, n. 11

della Legge 17 agosto 2005, n. 174

della Legge 4 gennaio 1990, numero 1

della legge 11 ottobre 1986, n. 713 (Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici)

della D.P.P. 5 novembre 2008, n. 52 - 159/leg. (Regolamento di attuazione dell'art. 18 bis della legge provinciale 1° agosto 2002, n. 11 in materia di disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista)

ART. 1

Requisiti edilizi ed urbanistici dei locali

I locali destinati alle attività di acconciatore e di estetista, ovunque tali attività siano esercitate devono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di edilizia e urbanistica, e la superficie minima degli stessi non potrà essere inferiore a quanto previsto dal regolamento edilizio comunale per locali diversi da quelli destinati ad abitazione, e nel particolare destinati ad attività commerciali di vicinato.

ART 2

Norme finali

Le autorizzazioni già in esercizio prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad avere validità.

Le norme del presente regolamento vengono disapplicate nel caso di sopravvenienza di norme che siano incompatibili e che per la loro forza si impongano direttamente al Comune.

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla disciplina di settore, di rango provinciale, statale ed comunitario.